

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'ISTITUTO PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
SEDE PROVINCIALE DI VARESE**

E

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DI VARESE**

Varese, 26 Luglio 2005

PROTOCOLLO D'INTESA TRA CONSULENTI DEL LAVORO E INAIL DELLA PROVINCIA DI VARESE

In data 26 luglio 2005,

TRA

- la Sede Provinciale INAIL di Varese, sita in Viale Aguggiari, n° 6 rappresentata dal Direttore Dr. Alfonso Speranza,
- il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese rappresentato dal Presidente Rag. Gilberto Bezzegato,

PREMESSO

- che in data 1° Agosto 2003 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Direzione Nazionale INAIL ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, i cui valori e contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
- che in data 27 Maggio 2005 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Direzione Regionale INAIL e la Consulta dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Lombardia, i cui contenuti e linee guida, per quanto compatibili, si intendono qui richiamati ed armonizzati;
- che lo spirito che anima e supporta il presente protocollo operativo a livello provinciale trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo – sempre perseguito da entrambi i contraenti – di assicurare un'alta qualità di servizio a persone ed imprese utenti e clienti, con la dichiarata e condivisa volontà di favorire ogni utile iniziativa funzionale al contenimento del fenomeno infortunistico ed alla migliore gestione dei rapporti tra istituto, utenti e professionisti;
- che i rapporti tra le parti rappresentate devono necessariamente proseguire sulla base della pari dignità e nel pieno rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, in un franco spirito di collaborazione e confronto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. INCONTRI PERIODICI

Le parti danno atto del reciproco interesse e volontà di migliorare, semplificare ed innovare, ove possibile, nell'ambito degli adempimenti amministrativi i processi e le procedure operative in essere.

Le parti concordano circa l'utilità di realizzare e partecipare ad incontri e consultazioni preventive in occasione: dell'attuazione di disposizioni che comportino innovazioni operative, dell'adozione emissione di nuova modulistica, dell'istituzione di nuove procedure informatiche e telematiche e comunque in tutte quelle circostanze dove si ravvisi l'opportunità di risolvere congiuntamente i problemi eventualmente insorti; pertanto, concordano incontri periodici, con cadenza quadrimestrale, tra l'Istituto ed i Rappresentanti dei Consulenti del Lavoro, appositamente designati dall'Ordine Provinciale. In caso di necessità od urgenza, le parti potranno richiedere, con un congruo preavviso, la convocazione di specifici incontri con qualsiasi mezzo. Sarà cura della Rappresentanza dei Consulenti del Lavoro, procedere alla verbalizzazione dei suddetti incontri e rendere noto ai propri iscritti quanto discusso negli incontri programmati.

2. REPRESSIONE ABUSIVISMO PROFESSIONALE

E' interesse reciproco che l'attività di assistenza e consulenza alle aziende venga riservata unicamente a soggetti legittimati per legge e pertanto l'accesso presso la struttura, per la trattazione di pratiche, sarà consentito e autorizzato, oltre che alle singole aziende, ai Consulenti del Lavoro provvisti di tesserino professionale, nonché agli altri soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979.

Gli incaricati degli Studi dei Consulenti del Lavoro potranno avere accesso alla struttura purché in possesso di regolare tesserino o di lettera di accredito debitamente sottoscritta dal singolo Consulente del Lavoro.

Per la trattazione di tutte le pratiche con l'Istituto, il Consulente del Lavoro provvederà a depositare preventivamente o contestualmente l'apposita delega già in uso che l'Istituto si impegna a tenere agli atti ed a memorizzare su idoneo supporto consultabile in tempo reale durante gli accessi presso ogni sportello.

Il Consulente del Lavoro si impegna a notificare tempestivamente il venir meno della delega concessa.

3. ACCESSO ALLA STRUTTURA TERRITORIALE INAIL

In attuazione delle disposizioni vigenti che permettono la presentazione delle pratiche presso qualsiasi Sede dell'Istituto, a prescindere dalla competenza territoriale della Sede che ha in gestione la PAT, le parti convengono che i Consulenti del Lavoro possono presentare le pratiche indifferentemente presso una delle quattro Sedi INAIL della Provincia (Varese, Gallarate, Saronno, Busto).

Per evidenti motivi di ordine normativo e/o organizzativo fanno eccezione e dovranno essere sempre trattate solo con la sede INAIL competente per codice ditta (Cliente):

- Le problematiche legate ai ruoli e alla notifica delle cartelle esattoriali, trattandosi di pratiche che richiedono, in caso di emissione di un provvedimento di sgravio e/o di sospensione, la firma del dirigente della sede che ha reso esecutivo il ruolo in emissione;
- Le specifiche questioni che attengono problematiche relative alla classificazione (riclassificazione) e tassazione (oscillazioni), e i relativi ricorsi sia amministrativi che giurisdizionali;
- Gli sconti ex artt. 20 e 24 delle M.A.T.;
- Le richieste delle dichiarazioni di regolarità contributiva, fino al momento in cui non sarà pienamente operativa la procedura on line che consentirà il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La struttura INAIL si impegna a predisporre modalità di accesso privilegiato mediante l'istituzione, solo al fine di far fronte ad esigenze straordinarie e/o temporanee, di specifici sportelli ed aree di lavoro riservate ai Consulenti del Lavoro, individuando congiuntamente ad essi soluzioni per migliorare qualitativamente il livello dei servizi erogati.

L'INAIL s'impegna a creare un canale continuo con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro per l'invio di informazioni riguardanti gli assetti organizzativi interni, l'istituzione di modulistica personalizzata e la realizzazione di nuove procedure operative e su tutto ciò che comunque possa interessare e migliorare il rapporto tra l'INAIL ed i Consulenti del Lavoro.

L'Ordine si impegna a fornire ogni utile informazione sulla propria attività istituzionale e/o dei propri iscritti che potrà essere d'interesse per l'Istituto, inoltre, si impegna a fornire ed aggiornare periodicamente l'elenco dei propri iscritti indicandone numero di telefono, fax e indirizzo e-mail, anche al fine di permettere all'Istituto l'eventuale invio di comunicazioni personalizzate.

4. UTILIZZAZIONE SERVIZI ON LINE E MODULISTICA

In considerazione che i mezzi telematici sono diventati e sempre di più diventeranno strumenti ordinari di lavoro per fornire, alle aziende ed ai lavoratori, servizi efficaci, efficienti ed economici, si conviene che l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnerà a mettere in atto ogni iniziativa utile a far conoscere ed a promuovere l'utilizzo dei nuovi servizi telematici dell'INAIL e che i Consulenti del Lavoro si impegnano ad utilizzare i predetti servizi on line. Inoltre, per tutti gli adempimenti che non possono essere utilizzati i servizi on line, perché non ancora implementati, i Consulenti del Lavoro si impegnano ad utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto che può essere scaricata dal sito ufficiale dell'INAIL.

Per i Consulenti che si avvalgono dei servizi on line, le Sedi INAIL garantiranno il massimo impegno nell'assisterli all'uso del servizio, facilitandone l'accesso ed integrando l'assistenza telefonica fornita da call center nazionale.

Tutta la documentazione e la modulistica per la quale non è possibile l'utilizzo dei servizi on-line, potrà essere trasmessa, fino a quando non sarà implementata la nuova procedura di posta certificata, tramite fax che sarà attivo solo nelle ore d'ufficio.

5. CONTENIMENTO E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

L'INAIL e i Consulenti del Lavoro si impegnano a contenere il contenzioso giudiziario in materia assicurativa sulla base anche della preventiva conoscenza delle linee-guida che l'Istituto vorrà predisporre e rendere tempestivamente noto in riferimento al proprio operato. Le parti attiveranno, a tal fine, ogni opportuno strumento, fra cui l'istituto dell'Interpello previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 124/2004, in modo da prevenire situazioni di incertezza normativa, interpretativa e operativa.


6. ATTIVITA' DI FORMAZIONE


INAIL e Consulenti del Lavoro condividono il ruolo centrale della conoscenza e della formazione continua che caratterizzerà in modo crescente la vita degli utenti-clienti, dell'Istituto e dell'attività professionale dei Consulenti del Lavoro. In questo contesto sempre più dinamico convengono di effettuare iniziative congiunte, quali Convegni, Seminari, Corsi di formazione, anche a mezzo e sulle tecnologie informatiche che costituiscono e costituiranno sempre più la nuova modalità operativa dell'Istituto.

7. PREVENZIONE E PROTEZIONE

La sicurezza sul posto di lavoro potrà essere favorita anche attraverso l'esercizio di un ruolo più attivo da parte dei Consulenti del Lavoro. La diffusione e la migliore conoscenza che le parti si impegnano ad effettuare dei meccanismi premiali delle tariffe INAIL, potrà favorire la realizzazione di questo fondamentale condiviso obiettivo, associato ad ogni utile conoscenza delle tipologie del fenomeno infortunistico a livello locale. INAIL e Consulenti del Lavoro si impegnano a favorire ogni utile iniziativa informativa e promozionale per diffondere e far crescere una convinta cultura della sicurezza.

Le parti:


.....
Il Direttore Provinciale INAIL
di Varese


.....
Il Presidente del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Varese